REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2008 - Deliberazione N. 72 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario - Contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni.**

VISTO

- il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

- l'art. 1, comma 180, legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condizioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito Accordo ("l'Accordo") con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli esenziali di assistenza;

- l'Accordo che il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 "... per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):

a) misure di riequilibrio del profilo erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;

b) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;

- la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto Accordo (l'"Accordo") e l'allegato Piano di Rientro 2007-2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (il "Piano di Rientro");

DATO ATTO

- che l'art. 1, comma 4 dell'Accordo relativo al Piano di Rientro 2007-2009 per la copertura dei residui debiti sanitari al 31 dicembre 2005 prevede l'erogazione da parte dello Stato di una somma di circa euro 650 milioni a titolo di prestito statale da rimborsare in 30 anni, in rate annuali di euro 38 milioni, da trattenersi dalle Entrate del titolo I (contributi statali) del bilancio regionale;

- che, al riguardo, la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, ha disposto all'art. 2 che "... Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro ... per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale";

- che il citato art. 1, comma 4, dell'Accordo prevede che la somma di circa euro 650 milioni è determinata nel presupposto che la cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 24/05 ammontasse ad euro 2.750 milioni; pertanto, in caso di minore importo oggetto di cartolarizzazione (fattispecie che, poi, si è effettivamente verificata: l'importo consuntivo è stato di circa euro 2.223 milioni, con una riduzione di euro 527 milioni) lo stesso art. 1, comma 4, dell'Accordo prevede che la somma di euro 650 milioni potrà essere aumentata con il seguente criterio: "... lo Stato si impegna ad erogare l'ulteriore importo di prestito [ad oggi stimabile, pertanto, in circa ulteriori euro 530 milioni, per complessivi 650 + 530 = circa euro 1.180 milioni] corrispondente al differenziale non coperto dalla predetta operazione So.Re.Sa. S.p.A. Resta ferma la complessiva copertura a carico della Regione dell'ammortamento del debito per 208 milioni annui, che sarà composta dalla quota parte della rata già destinata a So.Re.Sa. S.p.A. [euro 170 milioni annui, in corso di riduzione a circa euro 145 milioni annui] e dall'ulteriore importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di rimborso del prestito", che potrà, in tal modo, aumentare da euro 38 a circa euro 63 milioni annui;

- che in tal senso ha disposto al comma 2 dell'art. 2 anche la citata legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, prevedendo che "... se dall'operazione di cartolarizzazione ... si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui ... sono destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell'importo di 38 milioni di euro annui previsto dal medesimo

comma 1, fermo restando l'obbligo della copertura dell'ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l'eventuale importo del debito non cartolarizzato";

DATO ATTO

- che, in relazione a quanto sopra esposto, l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ha stabilito:

* al comma 46: che, in attuazione dei Piani di Rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, "... lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni, nel limite di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani ...";

* al comma 47: che "... le Regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute ...";

* al comma 48: che "... all'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47 ... lo Stato procede ... anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile [per la Campania: KPMG Advisory S.p.A., nominato con DGRC n. 1082 del 22.6.07], come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto della erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente ...";

- che, in adempimento del sopra citato art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, il bilancio gestionale per l'esercizio 2008 dovrà contenere un apposito capitolo di Spesa, correlato al capitolo di Entrata che sarà finanziato dallo Stato in applicazione del sopra citato art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- che, per quanto esposto in premessa, l'importo del prestito concesso dallo Stato in applicazione del sopra citato art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ammonterà al massimo ad euro 1.180 milioni;

CONSIDERATO

- che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 8 gennaio 2008, registrata al protocollo della Regione al n. 2008.0027513 del 10 gennaio 2008, ha fissato il costo del suddetto prestito nella misura del tasso d'interesse del BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) in scadenza nel 2037 (e, quindi, a 30 anni), che sarà rilevato il giorno di sottoscrizione del contratto di prestito, in modo che "... il costo per la Regione risulti uguale al costo sopportato ..." dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- che nelle correnti condizioni dei mercati finanziari, il costo del BTP a 30 anni è stimabile in un tasso effettivo annuo di circa il 4,9%;

- che tale costo del prestito viene concesso senza alcuna maggiorazione di spread e, nonostante i recenti aumenti del costo del denaro, risulta ancora non superiore rispetto al costo della operazione di cartolarizzazione operata ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 24/05 tramite la So.Re.Sa. S.p.A.;

- che, pertanto, è opportuno e necessario autorizzare il Coordinatore dell'A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi a definire ogni altra condizione e clausola ai fini del suddetto contratto di prestito, nel rispetto di tutte le disposizioni e norme vigenti al riguardo, per un ammontare massimo di euro 1.180 milioni, da rimborsare in trenta rate annuali, come disposto dall'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, nonché a sottoscriverlo ed a provvedere ad ogni atto conseguente e connesso;

Gli Assessori al Bilancio ed alla Sanità PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera:

1) Di dare mandato ed autorizzare il Coordinatore dell'A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi a definire e stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle condizioni di tasso d'interesse esposte in premessa, un contratto di prestito a 30 anni di massimo euro 1.180 milioni, in attuazione del comma 48 dell' art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, provvedendo ad ogni

atto conseguente e connesso.

Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano Sanitario Regionale”, “Assistenza sanitaria”, “Bilancio Ragioneria e Tributi”, “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, ai Settori proponenti ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino